



LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione della Spezia

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

Approvato dall'Assemblea dei Soci del gg/mm/anno

PREMESSA	2
Capo I Principi generali	4
1. Pubblicità e trasparenza	4
2. Posti provvisori	6
3. Assegnazioni riservate ai disabili	6
4. Quota sociale per il posto barca	7
Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca	7
5. Titolarità dell'assegnazione	7
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni	7
7. Regime proprietario dell'unità da diporto	8
8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento	8
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. perdanni e furti totali o parziali	9
10. Inalienabilità del posto barca.	9
11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi	10
12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari	10
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	10
Capo III Graduatoria di merito	10
14. Graduatoria di merito	10
15. Presentazione della domanda	11
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.	12
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.	12
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato	13
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi.....	13
Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca	13
20. Cause di decadenza	13
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.	14
22. Revoca definitiva	14
Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche	15
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.	15
24. Approvazione dell'assemblea dei soci.	16
25. Controllo della Presidenza Nazionale	16
Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione	17
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.	17
27. Esenzioni.....	17

ALLEGATO A	Graduatoria di merito - punteggi
ALLEGATO B	Richiesta Assegnazione di Posto Barca
ALLEGATO C	Richiesta di punteggio di attività sociale svolta
ALLEGATO D	Norme di comportamento per l'uso della Sede Nautica nella Base Navale MM
ALLEGATO E	Norme di transito e permanenza alla Sede Nautica (via terra e via mare)
ALLEGATO F	Richiesta permesso ingresso con automezzi alla Base Navale MM

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla Presidenza Nazionale, che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominati "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (Tesseramento soci) e 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni sezione periferica, purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- b) l'espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio così come stabilito nel presente regolamento in conformità con il regolamento nazionale;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto *al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica"*, (indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale");
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Sezione mettendosi a disposizione con la propria imbarcazione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso, in occasione di eventi di rilevante interesse per la Sezione;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione della Spezia dispone di sistemazioni di posti barca in acqua e di stazionamento a terra all'interno della Base Navale della Marina Militare nei pressi di Porta Marola (in concessione demaniale), gestiti come segue:

a) i posti barca indicati nella lista riportata di seguito possono essere:

- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;

b) la Sezione è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'assemblea dei soci, il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci di cui al punto b), da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

Lista dei posti barca in assegnazione annuale ai soci o destinati alle attività istituzionali:

Tipologia posti barca	n° tot.	n° in assegnazione ai soci	n° destinati alle attività istituzionali
Ormeggi fino a 10 metri – Largh max 3,80 m (in catenaria)	11	6	5 (per le emergenze, con una sola trappa ciascuno)
Posti barca in secca fino a 6 metri	10	9	1 (gommone della Sezione)

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri delle imbarcazioni compreso ogni tipo di accessorio fisso, con la sola esclusione del motore; pertanto l'imbarcazione deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di rispettiva assegnazione con la tolleranza massima per la sola lunghezza del 6% in più.

Le assegnazioni terranno in ogni caso conto delle dimensioni delle imbarcazioni anche sotto il profilo della congruità tra posto barca assegnato e dimensioni di effettivo ingombro in acqua.

La Sezione dispone inoltre di un box presso gli stessi ormeggi contenente materiali utili (carrello elettrico movimentazione barche – cinghie sollevamento). Il box non può contenere materiali e beni personali ma solo di uso comune della sede nautica.

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. la Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, può prevedere la facoltà di utilizzare su base di occasionalità (posto barca libero dall'imbarcazione del Socio assegnatario) uno o più posti, in acqua, per ragioni di ospitalità.-

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

Vista la peculiarità della zona di ormeggio, la richiesta per il posto in formula di ospitalità deve essere effettuata almeno 30 giorni dall'arrivo previsto, così da permettere alla Sezione di espletare tutte le richieste di accesso alle zone di pertinenza della Marina Militare Italiana.

Come previsto dall'Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la Sezione è tenuta a rimuovere le barriere architettoniche dalla propria base nautica compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e ove tecnicamente previsto.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla Graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione.

In conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, la sezione applica al Socio una quota un tantum c.d. di entrata a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l'allestimento del posto barca assegnato.

I soci che richiedono l'assegnazione o il mantenimento di un posto barca annuale devono fare domanda (All. B) allegando anche la dichiarazione del punteggio maturato (vedasi All. C e A). Verrà quindi stilata la graduatoria annuale per la concessione dei posti barca. All'atto della concessione del posto barca dovrà essere versato il corrispettivo della quota sociale relativa e, solo per la prima volta, un contributo a fondo perduto.

Soci di passaggio - Qualora un Socio di un'altra Sezione richieda un posto barca provvisorio, per i primi 3 giorni sarà ospite e per i giorni rimanenti dovrà corrispondere una quota giornaliera stabilita dal Consiglio Direttivo della Sezione. L'assegnazione è subordinata alla disponibilità di posti barca in mare.

NORMA TRANSITORIA - In considerazione sia dell'autofinanziamento anticipato da ogni Socio assegnatario nel 2015 per contribuire all'allestimento della nuova base nautica della Sezione, sia di quanto stabilito all'epoca, i soci che hanno corrisposto la quota di autofinanziamento hanno diritto al posto barca sino alla scadenza dei dieci anni, nel 2025, in parziale deroga transitoria al presente regolamento. Tale quota viene scalata annualmente dalla quota sociale dovuta in ciascun anno nella misura di 1/10°. Se un socio intende lasciare il posto barca prima del termine dei 10 anni, gli verrà restituita la quota parte non ancora "scalata".

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca nell'ambito del comprensorio dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci.

L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.

b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;

d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di **soci coniugi** in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il **Socio** deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4;
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) aver presentato nei termini l'istanza di "Richiesta di assegnazione del posto barca" (allegata al presente Regolamento, da compilare alla prima richiesta e successivamente in presenza di variazioni), che prevede:
 - 1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;
 - 2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della Sezione per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
- g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della Sezione di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. di Sezione;
- i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Sezione;
- l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. di Sezione per sospendere il provvedimento di revoca.

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di "Richiesta di assegnazione del posto barca", dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di

essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Navale della Marina Militare e in particolare nell'area delle Sede nautica di appartenenza del Socio;
- b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
- c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca.

- 1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla Sezione della SPEZIA, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla Sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Il C.D. di Sezione predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci.

La Graduatoria di Merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, compreso l'uso dei servizi accessori (manichetta d'acqua dolce, uso delle unità da diporto di proprietà della Sezione).

E' facoltà delle Strutture Periferiche di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel presente Regolamento Nazionale.

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La Graduatoria viene predisposta dal C.D. di Sezione ogni anno e applicata a tutti i soci della Sezione; la stessa viene predisposta in via Provvisoria alla fine ottobre e convalidata nel mese successivo al fine di consentire la rettifica di errori materiali o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi.

La Graduatoria Definitiva rimane valida fino alla pubblicazione della graduatoria dell'anno successivo.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci, formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella dei Punteggi di merito prevista in allegato A.

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Sezione in relazione ai posti barca disponibili, pari a 3 punti/anno.

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento con esclusione dei Soci che ricadano nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita comunicazione alla Sezione il modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l'anno (**ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell'art. 14**) e riportato nell'Allegato C.

I termini di presentazione della domanda e della eventuale documentazione richiesta sono fissati al 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione provvederà a:

- a. svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c. comunicare ai soci (di norma via e-mail):
 - le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
 - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca;
- d. assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio;
- e. esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La Graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della Graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche

commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dal C.D. di Sezione. in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della Graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D. di Sezione;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;

- m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della Sezione, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, ecc.;
- n) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
- o) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.

Considerato che:

- le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione / mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito.
- i predetti regolamenti locali devono risultare conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale.

Si precisa quanto segue:

- a. La sezione gestisce un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull'apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b. Le modalità, la documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell'art. 15 del presente regolamento;
- c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerienze dei soci non può essere superiore a 2 punti;
- d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo, sono attivate a cura del C.D. di Sezione e i prevedibili costi dell'intervento addebitati al socio titolare della imbarcazione;
- e. Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- f. E' obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla Sezione ogni uscita in mare che si protragga per più giorni (oltre le 48 ore), nonché la prevista durata dell'assenza;
- g. E' facoltà del C.D. della Sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
- h. Le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, etc.) sono in tutti i casi sotto la responsabilità e a totale carico dell'assegnatario. In particolare

l'impegno della gru è consentito ai soli soci in possesso di apposito brevetto e ai soci proprietari dell'imbarcazione da movimentare.

- i. Disposizioni di dettaglio per:
 - **uso della Sede Nautica**: vedi ALLEGATO D;
 - **transito e permanenza alla Sede Nautica (via terra e via mare)**: vedi ALLEGATO E;
- j. Modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con riferimento a sostanze combustibili, olio lubrificante, solventi, etc.): VOCE NON APPLICABILE ;
- k. Modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro: VOCE NON APPLICABILE ;
- l. Disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiania: VOCE NON APPLICABILE.

Altre modalità di utilizzo dell'ormeggio

- L'assegnatario a inizio stagione riceve il posto di ormeggio **controllato** sull'ancoraggio di fondo e pulito dalle sementi di mitili/alghe relativamente **al cavo di ormeggio principale**
- lo specchio d'acqua della catenaria in concessione risente delle criticità meteo particolarmente avverse; ciò implica attenzione e responsabilità da parte degli armatori che devono agire preventivamente
- Il singolo Socio è personalmente responsabile dei danni che la imbarcazione ormeggiata dovesse arrecare ad altri in conseguenza di rotture, cedimenti o disormeggi
- E' **obbligatorio** prevedere l'uso di parabordi in numero adeguato

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Regolamento interno della sede nautica della Sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il presente Regolamento Interno della Sede nautica della Sezione della L.N.I. della SPEZIA, una volta approvato e ratificato dalla Presidenza Nazionale, annulla e sostituisce integralmente tutti i Regolamenti Interni precedentemente adottati dalla Sezione.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 24 del presente Regolamento, sono soggetti quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della struttura periferica, i Regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del Regolamento Nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina “ipso facto” la nullità che può essere rilevata:

- d’ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza correlandola del proprio parere.

,

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il Regolamento Nazionale delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31/12/2019 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale *per la successiva* trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del Regolamento Nazionale e del Regolamento Sede Nautica della sezione periferica di cui all'art. 23

27. Esenzioni

Il Consiglio Direttivo di Sezione, anno per anno **può decidere** di esentare dal partecipare alla Graduatoria di merito i soci con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

Allegato A – Tabella Punteggio Graduatoria di Merito

Allegato B – Richiesta Assegnazione di Posto Barca.

Allegato C – Richiesta di punteggio di attività sociale svolta

Allegato D - **Norme di comportamento per l'uso della Sede Nautica nella Base Navale MM**

Allegato E - **Norme di transito e permanenza alla Sede Nautica (via terra e via mare)**

Allegato F - **Richiesta permesso ingresso con automezzi alla Base Navale MM**

ALLEGATO A

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

Il C.D. di sezione (o il Commissario per le strutture commissariate) al termine di ogni anno solare assegna ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno precedente e stila la graduatoria di merito annuale necessaria per l'assegnazione dei servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra e l'uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura.

La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione / mantenimento del posto barca.

Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I punti di merito, per la formazione della graduatoria, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri sotto riportati che hanno forza di norma e validità annuale.

Ai sensi dell'art. 14, co. 8, del presente regolamento, *"Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito per ciascun anno, necessario all'assegnazione dei posti barca disponibili"*.

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione	5 anno
2. Componenti del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti	3 anno
B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE e/o COLLABORAZIONE	
1. Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.)	1 ad evento.
2. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di Commissione tecnico-legale	2 anno
3. Per ogni giornata di lavoro gratuito a favore della Sezione, per attività sociali espletate sia a terra che in mare, o nella Sede Nautica	1 ad evento
4. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avallata dal C.D.	2 anno
5. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altro settore	2 anno
6. Collaborazione del Socio con la propria imbarcazione per assistenza a manifestazioni sportive o attività promozionali organizzate dalla Sezione anche in concorso con altre associazioni	2 ad evento
C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto	2 anno
2. Partecipazione sia come concorrente con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dal C.D., sia come Ufficiale di gare indette da Federazioni affiliate al CONI a :	

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.a) eventi sportivi di interesse nautico sociale o zonale; ▪ 2.b) eventi sportivi di particolare interesse nautico a carattere nazionale e/o internazionale, campionati nazionali e/o nazionali; 	1 ad evento 2 ad evento
3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dal C.D. (con apposita delibera), a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento)	1 ad evento
4. Per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberati dall'assemblea su proposta del C.D. ▪ conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera del C.D. 	2 punti
5. Per la partecipazione in qualità di relatore a corsi o conferenze organizzate dalla Sezione, anche in collaborazione con altre Società	0,5 ad evento
D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione ininterrotta alla LNI	0,3 anno
Rif. Art. 14 - MANTENIMENTO ASSEGNAZIONE ANNUALE	
Punteggio minimo di <u>attività</u> necessario per il rinnovo della assegnazione annuale <i>(per il mantenimento, sono esclusi i punti di <u>anzianità</u>)</i>	3 punti/anno

IMPORTANTE:

I componenti del CDS possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali;

I punti relativi alla attività di organizzazione possono cumularsi con i punti individuali e di anzianità.

ALLEGATO B

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

*Al presidente
della Lega Navale Italiana
Sezione della SPEZIA*

Il Sottoscritto nato a..... il /...../..... residente, via/p.za n.
c.f.
Recapiti telefonici
e-mail
nella sua qualità di socio ordinario di codesta Sezione, (nr Tessera sociale)

CHIEDE

di essere inserito nella lista di attesa annuale per **l'Assegnazione di posto barca** della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento interno della sede nautica sezione della SPEZIA" . A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme Regolamentari integrative della Struttura Periferica, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) di essere in atto proprietario unico (o comproprietario con il socio/i ordinario :

Sig.e il Sig.)

della seguente **UNITA'** da **DIPORTO**

TIPO	(motore o vela)	
CATEGORIA	(imbarcazione o natante)	
LUNGHEZZA F.T.	(campo obbligatorio)	
LARGHEZZA max	(campo obbligatorio)	
NOME natante		
N° IMMATRICOLAZIONE		
CANTIERE e MODELLO		
TIPO MOTORE	(entro o f.b.)	
Potenza Motore HP/KW		

DICHIARA ALTRESI'

- B)** di essere in regola o di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v con il tesseramento dell'anno
- C)** di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della L.N.I. e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.
- D)** di attestare formalmente così come prescritto dall'art.8 lett. f del Regolamento della Sezione di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.
- E)** di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.
- F)** di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Base Nautica che i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
- non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- G)** di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.. della L.N.I. Sezione della SPEZIA e i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della L.N.I. Sezione della SPEZIA, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti **NON** hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;
- H)** nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto di ormeggio. Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della L.N.I. , applicherà l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi, a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro cantiere/concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;
- I)** di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
- J)** di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della L.N.I.. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso. In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della L.N.I. dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, oltre gli eventuali interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, comprese le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;
- K)** Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Proviriviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della L.N.I., accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio

.....

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A–K), nonché con particolare riferimento alle lett. D; F punti 1,2,3 G; H,I,J, K dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente, reietta fin d’ora ogni eccezione.

Il Socio

.....

ALLEGATO C

RICHIESTA PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

SOCIO E BARCA _____

Nr TESSERA L.N.I. _____

N.	DATA ¹	MOTIVAZIONE USCITA ²	FIRMA ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito

- 1 Indicare la data attività
- 2 Indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc.)
- 3 Firma di un socio membro del Diretti vo o incaricato per la manifestazione

ALLEGATO D

Norme di comportamento per l'uso della Sede Nautica

Tutti coloro che accedono alla Sede Nautica devono essere Soci della Sezione, fatti salvi eventuali ospiti in occasione di manifestazioni organizzate dalla Sezione e Soci di altre Sezioni ospitati con ormeggio temporaneo.

1. Il Socio che protragga l'assenza dall'ormeggio per più di 10 giorni deve informare il Responsabile della Sede Nautica almeno 3 giorni prima della data di rientro. Il posto barca lasciato temporaneamente libero può essere utilizzato per la sosta temporanea di altri Soci della L.N.I..
2. Per le esigenze tecniche od organizzative i posti di ormeggio e quelli a terra possono essere modificati senza preavviso dal Responsabile della Sede Nautica.

Il Socio deve collaborare alla pulizia della Sede Nautica, evitando di lasciare all'interno rifiuti propri o indebitamente lasciati all'interno. Nel caso il Socio sia testimone dell'abbandono di rifiuti è tenuto a segnalarlo al Responsabile della Sede Nautica e il fatto potrà essere motivo di provvedimenti disciplinari.

3. L'uso dell'acqua e della corrente elettrica deve essere limitato al minimo indispensabile. Le manichette devono essere munite di erogatore per limitare gli sprechi. Il cavo elettrico non può esse lasciato collegato alla colonnina in assenza del proprietario dell'imbarcazione.
4. Il socio dovrà avere cura di controllare gli ormeggi e i parabordi della propria imbarcazione in modo da non compromettere la sicurezza e recare danni.
5. Il Socio dovrà lasciare copia delle chiavi al Responsabile e lasciare un recapito per le emergenze
6. Il Socio che affidi l'imbarcazione ad altro Socio deve comunicarlo al Responsabile della Sede Nautica sollevando la Sezione da qualsiasi responsabilità
7. L'uso della gru dovrà essere limitato all'alaggio e varo della propria imbarcazione. L'armatore potrà delegare altro Socio a questo uso informandone il Responsabile della Sede Nautica. La Sezione non sarà in alcun caso responsabile di danni o lesioni causate dall'uso della gru.

ALLEGATO E

Norme di transito e permanenza alla Sede Nautica (via terra e via mare)

1. Via terra

I Soci della L.N.I. sono autorizzati ad accedere a piedi nella Base Navale dal varco di P o r t a Marola dalle ore 06:30 alle ore 01:00 ed effettuare il transito per/dalla Sede Nautica secondo quanto indicato:

- esibire il pass per consentire l'identificazione da parte del personale di servizio al varco;
- transitare in maniera diretta dal varco alla Sede nautica e viceversa;
- mantenere durante il transito e la permanenza un contegno in linea con il decoro della Base Navale.
- eventuali transiti con automezzi dovranno essere preventivamente autorizzati da Marina Nord e riguarderanno solo le operazioni di carico/scarico.

2. Via mare

La navigazione entro la Darsena Duca degli Abruzzi dovrà avvenire solo per lasciare o raggiungere lo specchio acqueo della Sede nautica nella Baia di San Vito, con le modalità di seguito indicate:

- tutti i transiti, sia in uscita che in ingresso, devono essere preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Torre di Controllo di MARISTANAV LA SPEZIA (numero telefonico 0187 784000 e/o canale VHF 67);
- la navigazione deve essere effettuata nel rispetto delle normali previste dal Codice della Navigazione, dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare, delle eventuali Ordinanze della Capitaneria di Porlo e dai Regolamenti M.M.;
- a prescindere da quanto stabilito dalle Norme per prevenire gli abbordi In mare, deve essere data la precedenza ai mezzi ed alle Unità militari; , il transito deve essere effettuato con rotte dirette verso e dalle ostruzioni;
- la navigazione dovrà essere effettuata esclusivamente a motore; eventuali necessità di navigazione a vela in seguito ad avaria del motore o altro dovranno essere autorizzate e concordate con la Torre di Controllo;
- la velocità deve essere moderata, comunque non superiore ai 6 (sei) nodi;
- deve essere mantenuta una distanza minima di metri 50 dalle Unità militari;
- è vietata la navigazione con tavole a vela, canoe e simili;
- eventuali imbarcazioni a vela sprovviste di motore di massima dovranno
- essere rimorchiate da mezzi di supporto o da altre unità con motore;
- è vietato l'ancoraggio e la pesca nella Darsena Duca degli Abruzzi.

ALLEGATO F

ACCESSO ALLA BASE NAVALE M.M. CON AUTOMEZZI VIA TERRA

Per accedere alla Base Navale M.M. per trasportare la propria imbarcazione e/o carrello via terra è necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle autorità della M.M.

La richiesta, così fatta, dovrà essere presentata **almeno tre settimane** prima :

- 1- Compilazione richiesta accesso giornaliero indicando il motivo (trasporto barca – revisione carrello o quant’altro) (allegato 1)

- 2- Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a- Documento identità
 - b- Patente
 - c- Carta circolazione veicolo e rimorchio
 - d- Assicurazione veicolo e rimorchio

- 3- Inviare tutta la documentazione via email a laspezia@leganavale.it

Il delegato della Sezione provvederà ad apporre sul modulo di richiesta permesso la data, il proprio timbro e firma in corrispondenza di

TIMBRO E FIRMA

(Titolare/Rappresentante della Ditta)

e lo invierà via email a: giovanni.tedeschini@marina.difesa.it

La richiesta deve pervenire all’autorità M.M. almeno due settimane prima, pertanto si consiglia di inviarla al contatto presso la Lega Navale Italiana della Spezia tre settimane prima in modo da permetterne la firma e il successivo invio.

ENTE/DITTA__Lega Navale Italiana, Sezione La Spezia_

AL: Comando Marittimo Nord

LA SPEZIA

RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO

Si richiede l'autorizzazione all'ingresso presso la Base Navale per il sotto elencato personale per¹

per il giorno² _____

N° posiz. matricola	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residenza anagr. (luogo, via e n° civ.)	Qualifica	Auto tipo e targa
SOCIO				Socio LNI	

TIMBRO E FIRMA

(Titolare/Rappresentante della Ditta)

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PERMESSI

VISTO:

SI AUTORIZZA MALLEVANDO L'A.D.

DA RESPONSABILITA' SU EVENTUALI INCIDENTI

1. Motivo

Trasporto carrello

Trasporto barca su carello

Trasporto barca per partecipazione campionato italiano – regate ecc

2. Periodo

Si possono richiedere anche più giorni